

**ACCORDO
DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E
DIDATTICA**

TRA

**ANPEQ - Associazione Nazionale Professionale Esperti
Qualificati in Radioprotezione**

E

Sogin - Società Gestione Impianti Nucleari

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA

TRA

L'Associazione Nazionale Professionale Esperti di Radioprotezione, (ANPEQ) Sede legale: Vicolo Calusca 10/C, 20123 Milano - Tel.: 0883.95.73.60 - Fax: 0883.19.21.036 - Mob.: 389.496.6244 - C.F. 80434650588 - P.IVA 09964710967.
E-mail: info@anpeq.it; E-mail PEC: anpeq@pec.it di seguito denominata “**Associazione**”.

E

Sogin - Società Gestione Impianti Nucleari, Società per azioni con socio Unico, con sede legale in Roma, via Marsala n. 51 C, 00185, capitale sociale di euro 15.100.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, di Codice Fiscale e di Partita I.V.A. 05779721009, numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) 922437, rappresentata dal Dott.ssa Belinda Sepe, nata a Napoli il 18/03/1970 nella sua qualità di Direttrice della Direzione “Amministrazione, Risorse, Sistemi e ICT”, domiciliata per la carica presso la sede legale di Sogin, PEC: sogin@pec.sogin.it, di seguito denominata “**Sogin**”

di seguito individuate anche come “le Parti” “o la Parte”

PREMESSE

CONSIDERATO che l'Associazione ha lo scopo di rappresentare gli esperti di radioprotezione nella sorveglianza fisica e della protezione contro le radiazioni ionizzanti per la valorizzazione delle attività professionali e scientifiche da questi rese, e che è suo compito promuovere, valorizzare e realizzare iniziative di carattere nazionale e internazionale, ivi comprese quelle finalizzate all'aggiornamento professionale ed all'approfondimento delle conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con enti formativi e Società.

CONSIDERATO che il 31 maggio 1999 l'Enel S.p.A., nel quadro della liberalizzazione del mercato elettrico, in ottemperanza al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ha istituito Sogin - Società gestione impianti nucleari S.p.A., alla quale ha affidato, con effetto dal 1° novembre 1999, il compito di gestire il decommissioning “accelerato” e la chiusura del ciclo del combustibile delle quattro centrali nucleari italiane, le cui azioni sono state trasferite dall'Enel S.p.A. al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

CONSIDERATO che oggi Sogin gestisce lo smantellamento delle quattro centrali nucleari italiane di Trino(Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e Garigliano (Caserta), l'impianto FN di Bosco Marengo (Alessandria), degli ex impianti di ricerca sul ciclo del combustibile EUREX di Saluggia (Vercelli), OPEC e IPU di Casaccia (Roma) e ITREC di Rotondella (Matera) e del reattore Ispra-1, nel Joint Research Center di Ispra (Varese);

VISTA la nomina del Consiglio di amministrazione, del Presidente e dell'Amministratore Delegato di Sogin da parte dell'Assemblea degli Azionisti in data 3 agosto 2023 per gli esercizi 2023-2025;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 gennaio 2024, n. 33, concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo alla Sogin per il triennio 2024-2026, che ha la finalità di individuare i settori di attività nei quali Sogin garantisce, in conformità con quanto previsto dal proprio Statuto, attività sulle tematiche nucleari e pone tra i suoi ambiti di intervento lo svolgimento di attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti alla gestione degli impianti elettronucleari, con particolare riferimento al recupero e alla valorizzazione industriale dei siti e delle infrastrutture esistenti, oltre alla realizzazione e all'esercizio del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale;

CONSIDERATO che, come riportato nello Statuto di Sogin, ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la società svolge, inoltre, attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero;

CONSIDERATO che Sogin, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali di interesse e che all'interno dell'azienda è presente la Radwaste Management School (RaMS), che è il centro di formazione del Gruppo Sogin che assicura l'aggiornamento professionale di alto livello e promuove l'innovazione gestionale e tecnologica sulla base dell'esperienza e del know-how specialistico nel campo della sicurezza.

La RaMS ha interesse a garantire l'aggiornamento professionale e di abilitazione allo svolgimento di specifiche attività tecniche in favore dei propri dipendenti tecnici, iscritti ai relativi Albi e Collegi professionali, che svolgono per conto stesso prestazioni professionali;

RICONOSCIUTO il comune interesse dell'Associazione e di Sogin a collaborare tra loro, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, in attività di divulgazione scientifica, formazione e di ricerca.

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione ("Accordo").

Art. 2 – Obiettivi dell'Accordo e impegni delle Parti

L'obiettivo dell'Accordo è la realizzazione di spazi di condivisione tra le Parti, volti allo sviluppo delle competenze nell'ambito della mission istituzionale di Sogin che, tra le altre cose,

prevede la valorizzazione dei siti, promuovendo le adeguate ricadute sul territorio, sia dal punto di vista di sviluppo industriale ed economico, sia sociale sia ambientale.

A tal fine, l'Associazione e Sogin sono interessati a collaborare su specifiche attività quali:

1. l'organizzazione di workshop, seminari e altri interventi didattici congiunti;
2. l'organizzazione di visite didattiche ai siti Sogin da parte dei soci dell'Associazione;

Prevvia intesa in forma scritta di entrambe le Parti, la cooperazione potrà in futuro riguardare, a seconda delle reciproche esigenze dell'Associazione e di Sogin, anche ulteriori settori di comune interesse.

Attesa la natura e la finalità del presente Accordo, ciascuna Parte sosterrà esclusivamente gli oneri economici di propria competenza necessari a dare attuazione alle iniziative di cooperazione del presente Accordo. Resta esclusa qualsiasi forma di corrispettivo da una Parte in favore dell'altra per l'esecuzione di una qualsivoglia attività comunque connessa all'esecuzione del presente Accordo.

Art. 3 - Risultati

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere, anche singolarmente, i risultati e l'immagine delle iniziative comuni dalle stesse organizzate.

In particolare, l'utilizzazione del logo di ciascuna Parte, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 4 – Durata e Responsabili scientifici

Il presente Accordo ha la durata di 24 mesi dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito. Il rinnovo dell'Accordo, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

La responsabilità scientifica di tutte le attività intraprese nell'ambito di questo Accordo è affidata al Prof. Luisa Biazzì per l'Associazione e alla Dott.ssa Chiara Bufacchi di per Sogin. Ogni modifica del presente Accordo richiede l'approvazione scritta delle Parti.

Art. 5 – Foro Competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole tra le Parti. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, le Parti accettano che il foro competente esclusivo sarà quello di Roma.

Art. 6 - Oneri fiscali

Dal presente Accordo non derivano oneri finanziari per le Parti.

Art. 7 – Trattamento dei Dati Personali

Le Parti, in qualità di titolari autonomi dei dati personali, prendono atto ed acconsentono che i dati personali e particolari e le informazioni riservate fornite o direttamente acquisite ai sensi del presente Accordo verranno trattati secondo quanto disposto in regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) novellato dal D. Lgs. 101/2018 recante le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679”.

L’Associazione è titolare autonoma del trattamento dei dati personali dei partecipanti iscritti alle iniziative formative oggetto del presente Accordo e ha le responsabilità previste dall’art. 24 del GDPR.

Sogin è titolare autonomo del trattamento dei dati personali in relazione alla partecipazione alle visite previste dal presente Accordo presso le sue sedi.

Sogin si impegna a fornire, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, adeguate informative sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei propri diritti ai partecipanti al momento di inizio della visita presso le sedi aziendali. In particolare, verrà sottoposta per accettazione a ciascun visitatore un’informativa relativa al trattamento ed alla protezione dei dati personali effettuato da Sogin con specifico riferimento anche all’autorizzazione per l’utilizzo di immagini (foto) scattate ed eventuali riprese audio/video effettuate durante la visita.

Le Parti si impegnano affinché i dati personali:

- vengano trattati esclusivamente per gli scopi determinati, espliciti e legittimi e nei limiti in cui il trattamento sia necessario per la gestione dell’atto aggiuntivo;
- siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- siano archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione o la rettifica;
- siano conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati;
- a individuare e adottare misure tecniche e organizzative appropriate e adatte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l’altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile.

Qualora dovesse discendere un trattamento di dati personali dall’attività di cui alle iniziative di cooperazione e dalle attività che verranno svolte (ex articolo 2 del presente Accordo), le Parti si impegneranno a stabilire i ruoli e i connessi adempimenti.

Seguono i dati di contatto dei Titolari e dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).

- Associazione Nazionale Professionale Esperti di Radioprotezione (A.N.P.E.Q.), con sede legale in Vicolo Calusca 10/C, 20123 Milano (E-mail: info@anpeq.it, PEC: anpeq@pec.it, Tel.: +39 0883957360).



- SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per azioni, con sede legale in Roma, Via Marsala n. 51/c, CAP 00185, e-mail info@sogin.it; PEC sogin@pec.sogin.it Il RPD è contattabile all'indirizzo e-mail e PEC dpo@pec.sogin.it

Art. 8 – Codice etico e di comportamento

L'Associazione prende atto che Sogin si è dotata di un Codice di Comportamento pubblicato sul proprio sito internet al seguente link:

<https://www.sogin.it/it/grupposogin/governanceetrasparenza/modello-organizzazione-gestione-controllo-codice-etico/modello-organizzazione-gestione-controllo-codice-etico.html>.
Sogin prende atto che l'Associazione ha adottato un proprio Codice etico e di comportamento dell'Associazione stesso, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 6/11/2012 n. 190.

Sogin e l'Associazione si impegnano, per tutta la durata del presente Accordo e per tutte le attività ad essa comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui l'Associazione e Sogin si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente Accordo, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti e/o in violazione dei Codici suindicati, l'altra Parte ha la facoltà di risolvere l'Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il presente Accordo viene sottoscritto e controfirmato digitalmente da tutte le Parti.

Firmato* a Roma	Firmato* a Roma
In data _____/2025	In data _____/2025
Per Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati in Radioprotezione	Per Sogin – Società Gestione Impianti Nucleari
Il Prof. Luisa Biazzì	La Direttrice "Amministrazione, Risorse, Sistemi e ICT" Dott.ssa Belinda Sepe
_____	_____